



Prot. 6731

ORDINANZA N. 23/ 2022

DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI ANCHE DI MINUTA VENDITA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 08.00 DEL 31 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 24.00 DEL 7 GENNAIO 2023

IL SINDACO

Visto che si pone l'esigenza di arginare in via preliminare la consuetudine di festeggiare Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, che oltre ad essere pericolosi;

Dato atto che, trattandosi di materiali esplodenti esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, che nella concitazione dei festeggiamenti del Capodanno, anche presso giardini, terrazzi e cortili delle private abitazioni, si verifichino infortuni anche di grave entità alle persone, sia a chi li maneggia sia a chi fortuitamente ne venga colpito, oltre ad incidenti con danno alle cose e alle persone che minino l'incolumità pubblica;

Considerato che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni, anche di grave entità, alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti con un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti e che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, dovuti oltre che all'inquinamento acustico, anche all'aumento di polveri sottili nell'aria e che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, specialmente da parte di minori.

Considerato inoltre che le conseguenze negative dei predetti comportamenti vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale.

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere al decoro e alla vivibilità urbana, alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

Rilevato che tale divieto non assume carattere generalizzato rispetto a determinate merceologie in libero commercio, bensì una limitazione circoscritta, nel tempo e nello spazio, correlata alla peculiarità dello specifico evento, ove le problematiche di sicurezza inducono l'Autorità preposta a ritenere pericoloso l'uso dei prodotti oggetto dell'ordinanza e che si ritiene urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia.

Visto l'articolo 50 c.5 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'articolo 57 del TULPS;

Visto il Decreto Legislativo 123/2015;

ORDINA

È vietato su tutto il territorio comunale l'utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico, ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi dalle ore 08:00 del 31 dicembre 2022 alle ore 24:00 del 7 gennaio 2023.

È vietato cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14, i fuochi di categoria F1 e ai minori di anni 18, i fuochi di categoria F2 e F3 di cui al Decreto Legislativo 28 luglio 2015 n.123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.

DISPONE CHE

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di Euro 500,00.

Copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Questura ed alla Prefettura di Pavia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri ed al Comando Polizia Locale. Demanda a chiunque ne abbia l'obbligo, l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza.

RENDE NOTO

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al TAR della Lombardia ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 02/07/2010 n.104 od in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n.1199. La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Comunale, 30 dicembre 2022



Il Sindaco
Dott. Ing. Nino Capitini